

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 27 gennaio 2018

**OGGETTO: Legge di bilancio 2018**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017, n. 302, la c.d. "Legge di bilancio 2018" (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dal 01.01.2018.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità in attesa dei chiarimenti previsti per le prossime settimane.

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

È stata prorogata la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2018.

Tale detrazione è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti<sup>1</sup>, mentre è stata ridotta al 50% delle spese sostenute per i seguenti interventi:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

<sup>1</sup> Le spese devono essere sostenute dal'01.01 al 31.12 e la detrazione massima è pari ad Euro 100 mila.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013<sup>2</sup>.

### **Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico**

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica in alternativa alle rispettive detrazioni previste è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari ad Euro 136 mila moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

### **Cessione del credito**

Dal 2018 per tutti gli interventi sul risparmio energetico<sup>3</sup>, tutti i contribuenti, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta del 65%-70%-75%, per intero e non in parte, ai fornitori o ad altri soggetti privati, ma non a banche.

### **INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS**

La detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi antisismici è stata prorogata fino al 31.12.2018 nella misura del 50% su un importo massimo di Euro 96 mila.

<sup>2</sup> Se l'intervento prevede anche la contestuale installazione di specifici sistemi di termoregolazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%.

<sup>3</sup> Disciplinati dall'art.14, D.L. 63/2013 (interventi qualificati) e non dall'art. 16-bis, co. 1, lett. h) del Tuir (interventi non qualificati).

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È stata prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dall'01.01.2017.

## **BONUS VERDE**

Per il 2018, è stata istituita una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di Euro 5 mila, per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di Euro 5 mila per unità immobiliare ad uso abitativo, e anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati.

Per poter fruire della detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## DETRAZIONI FISCALI: COMUNICAZIONE ALL'ENEA

È previsto per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%), per quelli antisismici speciali (detrazione 50%, 70%, 75%, 80% e 85%) e per il bonus mobili (detrazione al 50%), l'introduzione di una nuova comunicazione telematica all'Enea per i pagamenti che verranno effettuati dal 1° gennaio 2018 in analogia a quanto già previsto per le detrazioni Irpef e Ires del 65%, 70% e 75% per la riqualificazione energetica degli edifici di cui alla Legge n. 296/2006<sup>4</sup>.

## CEDOLARE SECCA PER I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI

L'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato<sup>5</sup> è applicabile anche per gli anni 2018 e 2019.

## VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI

In sede di approvazione, è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 7, co. 1, lett. b), Legge n. 488/1999, ai sensi della quale:

- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate *"si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale"*;
- *"come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli*

<sup>4</sup> Tuttavia, si ritiene che l'estensione di questa nuova comunicazione a tutti gli interventi sia un errore, non voluto dal legislatore, che potrà essere corretto dal probabile provvedimento attuativo delle Entrate, limitandola solo agli interventi sul risparmio energetico "non qualificato" dell'articolo 16-bis, co. 1, lett. h), del Tuir, cioè a quelli, detraibili al 50% (e non al 65%), che non hanno gli elevati requisiti previsti dalla Legge n. 296/2006.

<sup>5</sup> Stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, co. 3 e 8, Legge n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, co.1, lett. a) e b), D.L. n. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE o per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi"*

È inoltre disposto che:

- la fattura emessa dal prestatore deve indicare *"oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell'ambito dell'intervento"*
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.

### **PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO"**

È stata prorogata la possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi<sup>6</sup> dall'01.01 al 31.12.2018 (30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

### **PROROGA "IPER AMMORTAMENTO"**

È stata prorogata al 31.12.2018<sup>7</sup> la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nella Tabella A, di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

<sup>6</sup> Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti nei veicoli richiamati dal co. 1, dell'art. 164 del Tuir, nei beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in alcuni beni specificamente richiamati dalla norma.

<sup>7</sup> 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

## **CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE**

Alle imprese che effettuano attività di formazione, a decorrere dal 2018, spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

È esclusa la formazione ordinaria/periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro/protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di Euro 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.

### **NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA**

È stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di Euro 20.000 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall'01.01 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri/modalità attuative della nuova agevolazione.

### **DEDUCIBILITA' IRAP LAVORATORI STAGIONALI**

È riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D. Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".*

### **REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI**

È stato innalzato a Euro 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'01.01.2019.

### **LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI**

È stata aumentata da Euro 7.500 a Euro 10.000 la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

### **DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA**

È stata introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di *"minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato"*.



**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

## **DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA' NATURALI**

I premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19%.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'01.01.2018.

## **ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA**

È previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'01.01.2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti<sup>8</sup> residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti<sup>9</sup>.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'01.07.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

<sup>8</sup> Sono esclusi i contribuenti minimi e forfettari.

<sup>9</sup> Una copia della fattura elettronica in formato analogico è messa a disposizione del cedente/prestatore al consumatore finale, il quale può comunque rinunciare ad averla.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera<sup>10</sup> delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente/committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti: contestualmente dall'01.01.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, D.L. n. 78/2010.

### **Operazioni da e verso soggetti non stabiliti in Italia**

È previsto, a decorrere dal 2019, che i soggetti passivi residenti/stabiliti/identificati in Italia trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica.

<sup>10</sup> Per filiera di imprese si intende "l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti/inesatti è applicabile la sanzione di Euro 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di Euro 1.000 per ciascun trimestre<sup>11</sup>.

### **Obblighi di conservazione**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale *“si intendono soddisfatti”* per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi/modalità di applicazione della disposizione in esame.

### **INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati/ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a Euro 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, co. 1, DPR n. 633/72 e 43, c. 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI**

A decorrere dall’01.07.2018 è previsto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da Euro 1.000 a Euro 5.000<sup>12</sup>.

Pertanto la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro/committenti va corrisposta tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

<sup>11</sup> La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

<sup>12</sup> Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento<sup>13</sup>, ad un suo delegato.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga **non** costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione

## ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

È disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis<sup>1</sup>, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'01.07.2018.

## NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

È stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi/comunicativi). In particolare, dal 2018:

<sup>13</sup> Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.07. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 07.07.

Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati/CAF sono così "scalettati":

- 29.06 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.06;
- 07.07 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.06 al 30.06;
- 23.07 per le dichiarazioni presentate dall'01.07 al 23.07;
- per il mod. REDDITI/IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI/IRAP è applicabile *"per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78"*, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricévute.

Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti/non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10). L'invio dei dati delle fatture emesse/ricévute relative al 2° trimestre/1° semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.09.

## **ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA**

È previsto che in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente/committente, è applicabile la sanzione da Euro 250 a Euro 10.000. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## **PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall'01.03.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a Euro 5.000 (in precedenza Euro 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a Euro 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

## **SOSPENSIONE MOD. F24**

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data della loro presentazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

### **DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ROL)**

Ai fini del calcolo del ROL non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c..

La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, quindi, dal 2017).

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'01.01.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

### Capital gains

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate/non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato/gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate

### Dividendi e utili associati in partecipazioni

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati"/"non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).



**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'01.01.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'01.01.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società/enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

### **DIVIDENDI DA SOCIETÀ "BLACK LIST"**

In materia di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti/localizzate in Stati "black list":

- gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti/localizzate in Stati non presenti nell'elenco di cui al DM 21.11.2001;
- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non "black list" percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, TUIR, ossia il "*livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*"

È inoltre previsto che in caso di cessione delle partecipazioni si trasferisce all'acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Va evidenziato che gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati "black list".

### **Credito per le imposte estere**

È prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell'esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati "black list" ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale/commerciale, come attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

In tal caso al soggetto controllante residente in Italia ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d'imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

### **WEB TAX**

È stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi/forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono *"quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente"*

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".*

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, pari al 3%:

- va applicata all'ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
- è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura/altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

La "Web tax" è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall'01.01.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

## **DIFFERIMENTO IRI**

È confermato il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

## **ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO**

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

È stata introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore ad Euro 250.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *"le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]"*.

### **(RI)FINANZIAMENTO SABATINI -TER**

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *"fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili"*.

### **AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO**

In sede di approvazione sono stati modificati i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15, DL n. 185/2008, prevedendo che il riallineamento dei valori civili e fiscali, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%, è applicabile:

- ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni;

a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in società residenti/non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'01.01.2018 (in generale, dal 2017) *"nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo"*.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

## **NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE**

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti disposizioni per le società cooperative.

### **Prestiti sociali**

Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

- sussiste l'obbligo di impiego *"in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale"*;
- non è applicabile l'art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

- che l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, "a regime", il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- un periodo transitorio, al fine di consentire *"il graduale adeguamento a tale limite"*, durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.2018;
- qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda Euro 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali/personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l'adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Inoltre, al fine di tutelare i soci/creditori/terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi/di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente detto limite.

Il CICR definirà altresì i modelli organizzativi/procedure da adottare qualora il ricorso al prestito sociale *"assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato"*.

Con un apposito Decreto il MISE individuerà le modalità di controllo/monitoraggio relativamente all'adeguamento ed al rispetto delle nuove previsioni da parte delle cooperative.

### **Obblighi di vigilanza**

Per effetto della modifica dei commi 3, 5-bis e 5-ter dell'art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, è ora stabilito che:

- in caso di cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche:

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- a. resta fermo quanto previsto dall'art. 2638, comma 2, C.c. (applicazione di specifiche sanzioni in capo agli organi societari);
- b. si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità ex artt. 2545-septiesdecies, C.c. e 223-septiesdecies delle Disposizioni transitorie, con conseguente obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d), C.c.;
- è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte quanto dovuto agli enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;
- lo scioglimento dell'ente cooperativo è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in base alla quale l'estinzione delle società ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

### **Amministrazione della coop**

Con la modifica dell'art. 2542, C.c., è ora previsto che:

- l'amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti;
- nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi.

### **Gestione commissariale**

È modificato l'art. 2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:

- la revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un commissario

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

interviene in caso di *"gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi"*

(in precedenza prevista in caso di "irregolare funzionamento");

- qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante/componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.

## **BONUS BEBÈ**

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato/adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a Euro 960 annui erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 25.000 annui.

## **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro/ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

## **INTEGRAZIONE DEFINIZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE**

A seguito delle novità apportate in sede di approvazione, la nozione di stabile organizzazione, con l'aggiunta della nuova lett. f-bis) al comma 2 dell'art. 162, TUIR,



**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

comprende *“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”*.

### **Tipologie escluse dalla stabile organizzazione**

Per effetto delle modifiche dei commi da 4 a 7 del citato art. 162, **la stabile organizzazione non comprende:**

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito/esposizione/consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito /esposizione/consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lett. da a) ad e), a condizione che tale attività o, nel caso della lett. f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

Le suddette esclusioni non si applicano ad una sede fissa di affari utilizzata/gestita da un'impresa se la stessa o un'impresa strettamente correlata svolge l'attività nello stesso luogo o in altro luogo in Italia e:

- lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata;
- l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle 2

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei 2 luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario;

purché le attività svolte dalle 2 imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei 2 luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

Inoltre, qualora un soggetto agisca in Italia per conto di un'impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti siano:

- in nome dell'impresa;
- relativi al trasferimento della proprietà/concessione del diritto di utilizzo, di beni dell'impresa o che quest'ultima ha il diritto di utilizzare;
- relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa;

l'impresa è considerata avente una stabile organizzazione in Italia in relazione ad ogni attività svolta dal soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di quest'ultimo siano limitate allo svolgimento delle attività di cui alle predette lett. da a) a f) le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede fissa una stabile organizzazione.

Tale previsione non è applicabile nel caso in cui il soggetto, che opera in Italia per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, qualora un soggetto operi esclusivamente/quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, lo stesso non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.

Un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se:

- l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto;

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra (nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale);
- entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50% del capitale sociale).

## **NUOVA DISCIPLINA SULLA PRIVACY**

In sede di approvazione è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy, c.d. "Regolamento RGPD", deve:

- disciplinare le modalità per il monitoraggio dell'applicazione del citato Regolamento;
- disciplinare le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai Titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati;
- predisporre un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie/strumenti automatizzati;
- definire le linee-guida/buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del Titolare.

Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie/strumenti automatizzati deve darne tempestiva comunicazione al Garante tramite un'informativa relativa all'oggetto/finalità/contexto

**Partner**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associate**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**OLGA ALLODI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

del trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta del Garante, il Titolare può procedere al trattamento.

### **CANONE RAI 2018**

In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a Euro 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi